

N. R.G. 2561/2011



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2561/2011

tra

ENRICO MASSARO

RICORRENTE

e

AUTOSTRADe PER L'ITALIA

RESISTENTE

Oggi **24 luglio 2013** innanzi al dott. Nicoletta Taiti, sono comparsi:

Per ENRICO MASSARO l'avv. GIOVANNELLI in sostituzione dell'avv. RUSCONI FABIO

Per AUTOSTRADe PER L'ITALIA l'avv. MARTUCCI TERESA MARIA

L'avv Giovannelli produce ricorso notificato e chiede di potere produrre a chiarimento breve relazione di chiarimento del consulente di lavoro.

L'avv Martucci si oppone al deposito, rinviando sul punto a quanto dedotto negli scritti difensivi e nella memoria di costituzione. In ogni caso chiede termine per esame e replica a tali conteggi.

L'avv Giovannelli rileva che tali note non aggiungono nulla di nuovo, ma sono chiarimenti sulle modalità di calcolo come richiesti dal giudicante.

Le parti si riportano agli atti.

Il Giudice, rilevato che trattasi di meri chiarimenti ai conteggi non integranti ulteriori elementi, trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto.

Il Giudice
dott. Nicoletta Taiti





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Taiti ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. **2561/2011** promossa da:

ENRICO MASSARO, con il patrocinio dell'avv. FABIO RUSCONI e CARLO VOCE, elettivamente domiciliato in VIA CONDOTTA N, 12 FIRENZE, presso i difensori

Parte ricorrente

contro

AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA (C.F.), con il patrocinio degli avv.ti ENZO MORRICO, GIOSAFAT RIGANO', TERESA MARTUCCI, elettivamente domiciliato in FIRENZE, VIA G. LA PIRA n. 21, presso il difensore avv. TERESA MARTUCCI

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte ricorrente - premesso di essere lavoratore subordinato a tempo indeterminato part time presso la convenuta, con mansioni di esattore - ha chiesto al Tribunale di Firenze che sia accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità per il lavoro notturno ex art 11, punto 10, CCNL 2000 e 2005 applicato, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive relative alla maggiorazione retributiva per lavoro notturno maturate dal 1.7.2006, quantificate al 31.1.2011 in € 3.035,62, o alla diversa somma di giustizia, salvo le successive maturate e maturande; che sia accertata e dichiarata la nullità o l'illegittimità dei punti 4 e 5 dell'art 24 CCNL 2000 e 2005 per violazione dell'art 4 d.l.vo n. 61/2000, con condanna della convenuta al pagamento di tutte le differenze



retributive derivanti dall'illegittima disparità di trattamento riservatagli, maturate dal 1.7.2006, quantificate al 31.1.2011 in € 3.400,06, o alla diversa somma di giustizia, salvo le successive maturate e maturande; che sia accertato e dichiarato, per effetto di tutte le differenze retributive di cui sopra, il diritto del ricorrente al ricalcolo del tfr per incidenza sullo stesso delle medesime differenze retributive; che sia condannata la resistente alla regolarizzazione della sua posizione assicurativa e previdenziale. Il tutto, oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese di lite.

Si costituiva Autostrade per l'Italia spa che concludeva, in via preliminare, per l'accertamento e l'avvenuta declaratoria della intervenuta prescrizione quinquennale; nel merito, per il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite.

Effettuata istruttoria documentale; concesso termine per il deposito di note finali, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto.

Si danno qui per riportate le analitiche argomentazioni poste da entrambe le parti a fondamento dei propri assunti.

1) MAGGIORAZIONE LAVORO NOTTURNO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE.

Il ricorrente ritiene di avere diritto alla corresponsione dell'indennità per lavoro notturno e lavoro notturno festivo, al pari dei lavoratori a tempo pieno che sono adibiti al lavoro in *“turni continui ed avvicendati”*.

L'art 9, comma 3, del CCNL 2000 e 2005 recita: *“per il personale turnista che svolge di norma le proprie prestazioni in turni continui ed avvicendati l'orario contrattuale di 40 ore settimanali viene realizzato come segue: 4 giorni lavorativi e riposo al quinto e al sesto (4+2), con prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: 22-6; 6-14; 14-22”*. Al comma 29 del medesimo articolo, relativamente al personale a tempo parziale, si legge *“il personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni può essere utilizzato fuori dello schema dei turni continui ed avvicendati”*.

Dal che si evince che il personale a tempo parziale, come quello a tempo pieno, può lavorare in turni e che questi possono essere turni ordinari o turni continui ed avvicendati.

In ogni caso, al punto 10 dell'art 11 del CCNL citato è previsto per il solo personale operante in turni continui ed avvicendati una compensazione retributiva da effettuarsi con le maggiorazioni del 40% e dell'80%, rispettivamente, per il lavoro notturno e il lavoro notturno festivo.

L'art 4 del D.l.vo n. 61/2000 (ora art 60 D.l.vo n. 151/2001) sancisce: *“1. Fermi restando i divieti di*



discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'art 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.

2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che: a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortunio sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all'art 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale; b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'art 1, comma 3, di precedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare, a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.

Alla luce del complesso di tale normativa deve valutarsi se al ricorrente spetti l'indennità per maggiorazione notturna e notturna/festiva prevista per i turni continui ed avvicendati, lavorando per 104 ore mensili, 13 turni mensili di ore 8 ciascuno; ovverosia: 1° sequenza: dalle 14 alle 22 (venerdì, sabato, domenica, lunedì); 2° sequenza: dalle 22 alle 6 (sabato, domenica e lunedì); 3° sequenza: dalle 14 alle 22 (venerdì, sabato e domenica); 4° sequenza: dalle 6 alle 14 (sabato, domenica e lunedì); con ripresa dalla 1° sequenza una volta ultimata la 4° sequenza).

A tale proposito, la Suprema Corte con la sentenza n. 16588/2011 (prodotta dal ricorrente) ha precisato che, in merito al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato affermato dall'art 4 del D.l.vo n. 61/2000, deve affermarsi che il riferimento al



lavoratore a tempo pieno “comparabile” va inteso nel solo senso di lavoratore inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all’art 1, comma 3, dello stesso decreto. Tale affermazione “.....*esclude che la suddetta comparazione possa eseguirsi in base a criteri diversi da quello contemplato dalla norma con esclusivo riferimento all’inquadramento previsto dalle fonti collettive, per cui non possono valere criteri alternativi di comparazione, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratori a tempo pieno. Pertanto, il richiamo operato dalla ricorrente principale (nella specie, la società Autostrade spa) a quest’ultimo sistema di turnazione a sostegno delle proprie censure è infondato.....”.*

In sostanza, dal principio espresso dalla Corte si evince che, tra lavoratori comparabili per livello di inquadramento contrattuale, non rileva come la turnazione continua avvicendata si realizzi in concreto, per cui anche se la stessa non viene attuata con lo schema contrattuale 4+2, di cui alla contrattazione collettiva, ma comunque sussista una continuità che, nella fattispecie sottoposta all’esame del Tribunale, non è tra giorni, ma tra sequenze, o meglio tra l’ultimo giorno della sequenza precedente e il primo giorno della sequenza successiva, sussiste in ogni caso il presupposto per il riconoscimento dell’indennità in questione.

Peraltro, l’art 9, comma 3, CCNL non fornisce una definizione di turno continuo e avvicendato con quella sequenza, ma descrive soltanto come il turno in questione debba atteggiarsi per il lavoratore a tempo pieno; il che non esclude che un turno continuo e avvicendato possa atteggiarsi in modo diverso, pur mantenendo la sua connotazione; necessariamente, poi, per il lavoratore part time, il turno continuo e avvicendato avrà una sua connotazione particolare, anche in considerazione della tipologia di part time in concreto sussistente.

Pertanto, la domanda sul punto deve essere accolta.

2) DIFFERENZE RETRIBUTIVE CONNESSE ALLA DECLARATORIA DI NULLITA’ DEI PUNTI 4 E 5 DELL’ART 24 CCNL 2000 E 2005 PER VIOLAZIONE DELL’ART 4 D.L.VO N. 61/2000.

I punti 4 e 5 dell’art 24 CCNL 2000 e 2005 hanno previsto rispettivamente che: la misura della retribuzione mensile non è fissa, ma proporzionale alle ore lavorate nel mese (punto 4); per determinare la retribuzione oraria ai fini del pagamento della prestazione fornita (nonché ai fini del corrispettivo per lavoro supplementare e straordinario) si divide la retribuzione mensile, prevista per il personale ordinario, per 167 e per 170, per il personale applicato ad attività lavorative in turni (punto 5).

I ricorrenti sostengono che il principio di discriminazione sarebbe violato per il fatto che, pur



prevedendo il CCNL un divisore identico per lavoratori in turni, full time e part time (divisore 170), la retribuzione mensile dei full time viene corrisposta in modo fisso, operando il divisore solo per le voci variabili; per i lavoratori part time, applicando il parametro 170 per tutte le voci, fisse e variabili. Con conseguente diminuzione della retribuzione per i lavoratori part time.

Sul punto, si richiama sempre Cass. Sez lav. n. 16588/2011.

La Corte ha condivisibilmente contestato l'asserita validità del metodo di calcolo, considerato che lo stesso non contribuisce al rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art 4 citato, precisando che *"..... non va sottaciuto che il secondo comma dello stesso art 4 prevede alla lettera b) che il riproporzionamento debba avvenire in particolare per l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, con ciò lasciando intendere che il metodo del riproporzionamento deve essere esaustivo. Una tale soluzione è confortata anche dalla considerazione per la quale lo stesso comma dell'art 4 prevede che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare quelli a carattere variabile (cioè proprio quelli per i quali è esclusivamente applicato il divisore 170 in favore dei soli lavoratori a tempo pieno) sia effettuata in misura più che proporzionale. Tale principio si salda con quello contenuto nel primo comma dello stesso art 4 per il quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale, come già visto, quello inquadrato nello stesso livello di fonte collettiva"*.

Pertanto, deve dichiararsi l'illegittimità dei punti 4 e 5 dell'art 24 CCNL 2000 e 2005 per contrasto con l'art 4 D.l.vo n. 61/2000 (art 60 D.l.vo n. 151/2001).

Tutto ciò premesso, nell'analitico conteggio allegato al ricorso le differenze retributive totali sono state determinate nell'importo di € 6.435,68 (di cui € 3.035,62 per differenze maggiorazioni, € 3.400,06 per differenze retribuzione base). Conteggio che non è stato oggetto di contestazione specifica da parte della convenuta.

Tuttavia, deve considerarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente: poiché la richiesta di Toc non è stata notificata al datore di lavoro, costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, il ricorso notificato in data 19.8.2011; con la conseguenza che sono prescritte le differenze retributive relative alle mensilità di luglio 2006 e di metà agosto 2006.

Sottraendo dall'importo di € 6.435,68 le differenze retributive globali corrispondenti alle voci richieste per il mese di luglio 2006 (€ 63,91) e per metà agosto 2006 (€ 77,45; € 154,90/2), si evince un dovuto pari ad € 6.294,32. A tale somma dovranno aggiungersi interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.



RICALCOLO DEL TFR.

Dalle pronunce suesposte consegue un diritto al riconteggio del tfr che tenga conto (alla data del 31.1.2011) nella base di calcolo del tfr di quanto ricalcolato per differenze retributive; all'importo conseguentemente determinato dovranno aggiungersi interessi e rivalutazione.

Va altresì condannata la resistente alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale del ricorrente conseguente al riconoscimento delle voci richieste.

Ne consegue la pronuncia di cui al dispositivo.

Le spese di lite sono a carico di parte convenuta soccombente e vengono liquidate ex DM n. 140/2012, Cass SS UU n. 17406/2012, considerato il valore della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

previa declaratoria del diritto del ricorrente Enrico Massaro alla percezione dell'indennità di cui all'art 10, punto 11, CCNL 2000 e 2005 nonché previa declaratoria di illegittimità dei punti 4 e 5 dell'art 24 CCNL 2000 e 2005, condanna Autostrade per l'Italia spa al pagamento nei confronti di Enrico Massaro della somma complessiva di € 6.294,32, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

dichiara il diritto di Enrico Massaro al ricalcolo del tfr in conseguenza dell'incidenza sullo stesso delle voci di calcolo accertate, oltre interessi e rivalutazione sull'importo come determinato;

condanna Autostrade per l'Italia spa alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale del ricorrente conseguente all'accertamento della differenze retributive;

condanna Autostrade per l'Italia spa, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre Iva e Cap come per legge

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 24 luglio 2013

Il Giudice
dott. Nicoletta Taiti

